



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie**

Roma, data protocollo

Alle Direzioni Centrali
Loro Sedi

All'Ufficio Centrale Ispettivo
Sede

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo Dipartimento
Loro Sedi

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo del C.N.VV.F.
Loro Sedi

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.
Loro Sedi

Ai Comandi Provinciali VV.F.
Loro Sedi

Oggetto: Circolari Inps n. 33 e 34 del 23 febbraio 2018

Si informa che con le circolari in oggetto indicate, al cui contenuto si rimanda integralmente, l'Inps ha fornito istruzioni applicative in merito alle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) agli istituti della c.d. Ape sociale e al beneficio di pensionamento anticipato per i lavoratori precoci, previsti dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232.

Accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci.

Com'è noto, l'art. 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria e alle sue forme sostitutive ed esclusive e alla gestione separata, che abbiano lavorato almeno 12 mesi prima del compimento dei 19 anni di età e che si trovino in determinate condizioni, di accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contribuzione, anziché con i requisiti dei 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, previsti dall'art. 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazione dalla legge 22 dicembre 2011 (c.d. legge Fornero), adeguati alla speranze di vita.

La legge n. 205/2017, ha introdotto alcune modifiche all'art. 1, comma 199, prima citato, con riferimento ad alcune delle condizioni dettate dalla norma, quali l'assistenza e la convivenza con soggetti portatori di handicap grave.

Al riguardo, l'art. 1, comma 162, lettera f) della legge sopracitata prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2018 possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio per i lavoratori precoci anche i parenti o gli affini di secondo grado che assistano da almeno 6 mesi il soggetto convivente affetto da handicap grave di cui alla legge n. 104 del 1992.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Per tali soggetti la legge subordina il beneficio all'ulteriore condizione che il coniuge/unito civilmente e i parenti di primo grado conviventi con la persona affetta da handicap in situazioni di gravità, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- aver compiuto settanta anni di età;
- essere anch'essi affetti da patologie invalidanti;
- essere deceduti o mancanti.

Ape Sociale

Com'è noto, l'art. 1, commi da 179 a 186, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di Bilancio 2017), ha previsto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, la possibilità di beneficiare, a domanda, di un'indennità (c.d. Ape sociale) per gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata, che si trovino in determinate condizioni e in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011.

La legge n. 205/2017, ha introdotto alcune modifiche agli articoli sopra citati, con riferimento ad alcune delle condizioni dettate dalla norma, quali l'assistenza e la convivenza con soggetti portatori di handicap grave.

In particolare, l'articolo 1, comma 162, lettera c), della predetta legge, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2018 possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio dell'Ape sociale anche i parenti o gli affini di secondo grado che assistano da almeno 6 mesi il soggetto convivente affetto da handicap grave di cui alla legge n. 104 del 1992.

Per tali soggetti la legge subordina il beneficio all'ulteriore condizione che il coniuge/unito civilmente e i parenti di primo grado conviventi con la persona affetta da handicap in situazioni di gravità, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- aver compiuto settanta anni di età;
- essere anch'essi affetti da patologie invalidanti;
- essere deceduti o mancanti.

Si segnala, inoltre, che l'articolo 1, comma 162, lettera e), della legge di bilancio 2018 ha previsto per le donne con figli, una riduzione del requisito contributivo minimo dei 30 anni, richiesto per l'accesso al beneficio, nella misura di 12 mesi per ciascun figlio, per un massimo di 24 mesi.

La presente nota, trasmessa agli Uffici in indirizzo a mezzo posta elettronica certificata, è rinvenibile sulla *intranet* del Dipartimento, nella sezione "Risorse Finanziarie", alla voce "Norme".

Si prega, pertanto, a voler dare alla presente la più ampia diffusione a tutto il personale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Italia
(documento firmato digitalmente)